

## **STATUTO FONDAZIONE**

### **Articolo 1**

**1.1** Su iniziativa della dott.ssa Armanda Boffa, nata a Torino il giorno 5 settembre 1949, (di seguito, il "Fondatore"), in ricordo del marito, è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia

#### **"Fondazione Giorgio e Armanda Marchesani,**

**1.2** La Fondazione ha sede legale in Venezia, Dorsoduro 2525 e può istituire con deliberazione del Consiglio Direttivo in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed uffici, onde svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

**1.3** La Fondazione si propone di svolgere la propria attività nell'ambito dell'intero territorio nazionale e a tale fine intende acquistare la personalità giuridica.

**1.4** La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.

**1.5** La Fondazione è disciplinata dallo statuto e per quanto da esso non previsto, dalle norme di legge in materia di Fondazioni. Possono essere emanati dal Consiglio Direttivo regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

### **Articolo 2**

#### **Scopi, settori di attività**

##### **2.1 Finalità**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come finalità l'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate e/o l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione intende, infatti, apportare un aiuto concreto ai bambini in difficoltà, alle persone con disabilità o comunque svantaggiate, e rispettive famiglie, mettendo a disposizione strumenti e beni, anche immobili, idonei a garantire assistenza materiale e morale nel massimo rispetto della loro dignità personale.

In particolare, per lo scopo di cui sopra, la Fondazione potrà porre in essere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà operare autonomamente, o in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, istruzione e formazione, nonché con fondazioni,

associazioni imprese e singoli cittadini.

## **2.2 Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al precedente art. 2.1, purché secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, ovvero a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2.1;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;

k) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle finalità di cui al precedente art. 2.1 dello statuto.

## **Articolo 3**

### **Patrimonio - redditi**

**3.1** Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- dalle somme prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, disponga di destinare a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani o internazionali.

#### **Fondo di gestione**

**3.2** Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- altresì dalle erogazioni, dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni degli enti pubblici o privati, e da ogni altro provento derivante dall'attività della Fondazione, ivi compresi i proventi derivanti dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie, connesse e dai beni pervenuti alla Fondazione a qualsiasi altro titolo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio Direttivo, mediante delibera, provvederà al riutilizzo delle rendite, ovvero degli altri proventi nel modo che riterrà opportuno al fine di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse sempre nei limiti di legge e dello scopo della Fondazione.

#### **Principi per la gestione del patrimonio, raccolta fondi e risorse in genere**

**3.3** Il patrimonio e le risorse in genere della Fondazione sono gestiti nel rispetto delle norme di legge e di Statuto e sono totalmente vincolati al perseguimento degli scopi e finalità statutarie, ai quali sono legati da un rapporto di strumentalità.

Essi sono gestiti in modo coerente con la natura senza scopo di lucro delle fondazioni che operano secondo principi di trasparenza e moralità, ottimizzando i risultati e contenendo i costi di gestione e di funzionamento. Le

politiche di investimento sono, quindi, ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. la salvaguardia del valore del patrimonio, attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- b. il conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con i programmi operativi predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'attività di raccolta fondi deve essere effettuata, nel rispetto dei principi di: verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità altresì alle linee guida adottate in materia.

Le modalità di erogazione di denaro, beni e servizi nonché quelle di investimento a sostegno degli enti saranno specificate e deliberate dal Consiglio Direttivo in base ai principi di efficacia nel perseguimento degli obiettivi comuni della Fondazione e dell'ente beneficiario nonché di efficienza nel migliore utilizzo delle risorse economiche ed umane messe a disposizione dalla Fondazione.

#### **Articolo 4**

##### **Organi**

**4.1** Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;-;
- il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 5**

##### **Consiglio Direttivo**

**5.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri, compreso il Fondatore o i suoi successori, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto stabilirà il Fondatore stesso o i suoi successori all'atto della nomina dei membri elettivi e per tutta la durata del relativo mandato.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio Direttivo e consigliere a vita. Il Fondatore nomina in forma scritta il suo successore che assumerà il ruolo di membro del Consiglio Direttivo e Presidente nel momento in cui il Fondatore stesso cesserà il suo.

Il successore sarà consigliere a vita e provvederà, a sua volta, a nominare, sempre in forma scritta, il rispettivo successore per il momento in cui cesserà di esercitare il ruolo, e così per ogni successivo successore.

Gli altri Consiglieri elettivi restano in carica per tre esercizi e potranno essere confermati.

**5.2** I membri elettivi del Consiglio Direttivo sono nominati dal Fondatore o, dai suoi successori, con le modalità di cui infra. Se nel corso di un mandato venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più consiglieri elettivi, il Consiglio Direttivo potrà procedere entro trenta giorni per

cooptazione a nominare i nuovi consiglieri, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato originariamente conferito ai consiglieri sostituiti.

**5.3** Qualora diano le proprie dimissioni più di un terzo dei consiglieri in carica, decade l'intero Consiglio Direttivo per cui il Fondatore o i suoi successori dovranno procedere alla nomina dei nuovi consiglieri elettivi con le modalità di cui infra entro il termine di trenta giorni.

**5.4** Il Fondatore è Presidente del Consiglio Direttivo. Successivamente, il Presidente sarà individuato nella persona del suo successore indicato per il ruolo. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente.

**5.5** La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio. Tuttavia, per i Consiglieri che svolgono particolari mansioni, il Consiglio Direttivo mediante deliberazione potrà prevedere e fissare un compenso nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge.

## **Articolo 6**

### **Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**6.1** Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di dicembre, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all'esercizio successivo; entro il mese di aprile, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

**6.2** Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Revisore dei Conti entro trenta giorni dalla richiesta.

**6.3** La convocazione da parte del Presidente sarà fatta mediante lettera spedita anche per fax o posta elettronica a tutti i Consiglieri e al Revisore, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale lettera può essere trasmessa con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data della riunione. Anche in mancanza di convocazione è comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio Direttivo cui partecipano tutti i consiglieri in carica.

**6.4** L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

**6.5** Il Consiglio Direttivo si terrà normalmente presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato in Italia.

**6.6** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza

o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, scambiare documenti relativi agli argomenti in discussione, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto e come si sono scambiati documenti.

**6.7** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, oppure dal Consigliere più anziano di età. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto il Revisore dei Conti.

## **Articolo 7**

### **Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

**7.1** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e/o lo Statuto non richiedano maggioranze qualificate.

**7.2** Ogni consigliere ha diritto ad un voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**7.3** Di ogni adunanza del Consiglio verrà redatto a cura del Presidente e del Segretario verbale da trascrivere nell'apposito libro.

**7.4** Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal consigliere più anziano di età, in caso di sua assenza o impedimento, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

## **Articolo 8**

### **Poteri del Consiglio Direttivo**

**8.1** Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l'impiego delle risorse finanziarie in conformità agli scopi istituzionali.

**8.2** Il Consiglio Direttivo provvede:

- ad amministrare il patrimonio della Fondazione;
- a predisporre e approvare i programmi di attività della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
- a nominare il Vice Presidente;
- ad approvare i regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;

- ad assumere e licenziare il personale dipendente determinando il suo trattamento giuridico ed economico;
- ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti;
- a deliberare in merito all'accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione, nonché in merito all'alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione;
- a deliberare, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica, le eventuali modifiche allo statuto da iscrivere nell'apposito registro;
- a delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione al Presidente e/o a uno o più dei suoi membri definendo materie e tempi delle deleghe;
- ad accertare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica, l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione.

#### **Articolo 9**

##### **Il Presidente ed il Vice Presidente**

**9.1** Il Fondatore ha il ruolo di Presidente a vita del Consiglio Direttivo.

**9.2** Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

**9.3** Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e può conferire anche a favore di persone estranee alla Fondazione procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti nonché nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

**9.4** In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

#### **Articolo 10**

##### **Revisore dei Conti**

**10.1** Il controllo di legalità e contabile è devoluto al Revisore dei Conti nominato dal Fondatore o dai suoi successori tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il "Ministero dell'Economia e delle Finanze", dicastero presso il quale risulta essere tenuto il registro dei Revisori contabili.

**10.2** Il Revisore dei Conti: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Il Revisore dei Conti esercita inoltre il controllo contabile.

**10.3** Il Revisore dei Conti è tra professionisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica, nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza.

**10.4** Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

**10.5** Il Revisore dei Conti predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo.

**10.6** Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 11**

### **Esercizi e bilancio**

**11.1** Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**11.2** Al termine di ogni esercizio verrà redatto e approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione ovvero dal solo rendiconto finanziario, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile in vigore.

**11.3** Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere trasmesso al Revisore dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all'uopo redatta.

**11.4** Resta confermato il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**11.5** Il Consiglio Direttivo provvederà al reimpiego degli utili o degli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 12**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

**12.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge, accertati anche d'ufficio.

**12.2** In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri.

**12.3** Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio - eseguita la liquidazione - su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, sarà devoluto a favore di altri enti filantropici che perseguano analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.

## **Articolo 13**

### **Rinvio**

**13.1** Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni nonché dalle altre norme di legge statale e regionale che riguardano le fondazioni e gli enti.

F.to Armanda Boffa

F.to Laura Rolando, notaio (L.s)

---